

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO, BALDI,
BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTOFORI, HELFER,
LOBIANCO, PREARO, SANGALLI, SCHIAVON, SORGI,
STELLA, TRAVERSA, VALEGGIANI**

Presentata il 25 febbraio 1970

Concessione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni della facoltà di integrare volontariamente il numero dei contributi assicurativi obbligatori fino a 156 per gli uomini e fino a 104 per le donne e i ragazzi per il periodo 1957-1961 e della facoltà di pagare i contributi assicurativi obbligatori in 6 rate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 7 gennaio 1963, n. 9, ha previsto che ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni vengano accreditati 156 contributi, se uomini, e 104 contributi, se donne e ragazzi e che gli stessi costituiscono il requisito annuale richiesto per il pensionamento di vecchiaia e di invalidità. Inoltre la stessa legge ha stabilito che gli assicurati, a partire dalla sua entrata in vigore, possono conseguire il pensionamento soltanto se abbiano maturato i requisiti contributivi previsti per i braccianti agricoli occasionali.

Questa disciplina non ha tenuto conto del fatto che le precedenti disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, parificavano i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai braccianti agricoli eccezionali ovvero consentiva accredi-

tamenti contributivi comunque inferiori al limite di 156 giornate annue, per gli uomini e di 104 giornate annue per le donne e i ragazzi. Questa situazione interessa il periodo di vigenza legislativa dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, vale a dire il periodo corrente dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961.

In conseguenza di ciò si verificano casi di soggetti che al compimento dell'età pensionabile non maturano il diritto a pensione per mancanza del requisito contributivo conseguente a carente accreditamento per il periodo 1957-61. Questa situazione lacunosa vale non soltanto per il periodo transitorio 1957-1961 previsto dalle menzionate leggi numero 1047/1957 e n. 9/1963, ma si aggrava per lo

spazio dei cinque anni immediatamente successivi al periodo stesso. Infatti, dopo il 1971 saranno richiesti per il pensionamento di vecchiaia 15 anni di anzianità assicurativa e 15 anni di contribuzione tutti da bracciante agricolo occasionale, vale a dire per 156 contributi giornalieri annui, se uomini, e per 104 contributi giornalieri annui se donne e ragazzi, mentre questi assicurati potranno vantare rispettivamente 156 e 104 contributi annui solo a decorrere dal 1° gennaio 1962, rimanendo a livelli inferiori la contribuzione dei precedenti anni dal 1957 al 1961. A tale carenza contributiva intende sopperire l'articolo 1 della presente proposta di legge che consente l'integrazione volontaria fino a 156 e 104 contributi annui per il periodo in questione. Dato il tempo già decorso, si è ritenuto di far considerare valida, come domanda di integrazione volontaria, anche la domanda di pensione, qualunque sia la data di presentazione.

Si fa presente, peraltro, che nella prassi amministrativa, tale criterio risulta già seguito dall'INPS, sia pure entro ben precisi limiti temporali che in questa sede, dati gli

anni cui la norma fa riferimento, non hanno ragione di essere posti.

Si fa anche notare che la legge 30 aprile 1969, n. 153, ha stabilito, all'articolo 62, che i requisiti contributivi previsti per il pensionamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si intendono raggiunti, anche prima della pubblicazione degli elenchi nominativi, qualora sia provato l'effettivo pagamento della contribuzione.

Al fine di rendere più agile l'applicazione di tale criterio, nell'articolo 2 della presente proposta si prevede opportunamente che la riscossione dei contributi assicurativi obbligatori avvenga in sei rate annuali in luogo delle tre rate già previste dall'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Onorevoli Colleghi! Poiché i benefici richiesti per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri nell'articolo 1 servono ad eliminare una lacunosa carenza delle precedenti leggi e quelli contemplati nell'articolo 2 non arrecano alcun aggravamento di bilancio dell'INPS, raccomandiamo alla vostra sensibilità sociale l'approvazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali per gli anni correnti dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 non hanno raggiunto la contribuzione annua di 104 contributi, se donne e ragazzi, e di 156 contributi, se uomini, possono provvedere ad integrare volontariamente la contribuzione fino ai limiti suddetti.

Il beneficio di cui al comma precedente si applica anche a coloro che per il periodo indicato sono stati già autorizzati ad integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria nei limiti posti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L'autorizzazione all'integrazione volontaria di cui ai commi precedenti è rilasciata dallo Istituto nazionale previdenza sociale su domanda dell'interessato. A tale fine vale anche la domanda intesa a conseguire il trattamento di pensione, in qualsiasi tempo presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

L'articolo 14 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in sei rate scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno ».